

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2282)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI,  
CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI e SEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1987

Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1982 fu approvata la legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, con lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in atto in materia tributaria e, soprattutto, per mettere a disposizione degli organi competenti norme e strumenti capaci di combattere efficacemente le evasioni fiscali.

Si pensò che, con quelle norme, finalmente sarebbe stato possibile scoraggiare e punire, severamente e penalmente, le grandi evasioni di imposta, senza più disperdersi, e sprecare uomini e mezzi, nella ricerca di evasioni di poco conto e di errori materiali e infrazioni commesse per sola colpa del contribuente, senza che esistesse il proposito di arrecare un danno all'erario.

A distanza di circa quattro anni, pur ribadendo l'opportunità di tale provvedimento, si avverte sempre più la necessità, evidenziata dall'applicazione della legge, di apportare

dei correttivi, delle modifiche alle norme ormai conosciute con il nome di «manette agli evasori».

Infatti, la cronaca giudiziaria di questi ultimi mesi ha riportato con evidenza alcune sentenze emesse a carico di contribuenti colpevoli di aver versato con un ritardo di alcuni giorni le ritenute di acconto operate di poche migliaia di lire e perciò condannati alla pena della reclusione e della multa, oltre alle pene accessorie previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, che comportano, tra l'altro, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione!

Il numero dei condannati per tali reati, lasciando invariate le norme vigenti, è destinato ad ampliarsi sempre più mano a mano

che matureranno i tempi per l'esame e le decisioni relative alle migliaia di comparizioni già emesse e a quelle da emettere, e ciò comporterà anche una ulteriore, grave congestione degli uffici giudiziari.

In sostanza, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, amministratori locali corrono il rischio, sempre più incombente, di essere trascinati sul banco degli imputati e di essere condannati anche per brevi ritardi nel versamento di poche migliaia di lire!

Il citato decreto-legge n. 429, al secondo comma dell'articolo 2, dispone che chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

La norma non contiene limite alcuno al di sotto del quale non si rende applicabile la pena della reclusione; il ritardato versamento, anche di pochi giorni e per poche lire, è equiparato all'omesso versamento, punito non solo con la reclusione e la multa, ma anche — primo comma dell'articolo 6 — con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Fonte di dubbi e di diversità di interpretazione, con diverse rilevanti conseguenze, è rappresentata dalle espressioni: «misura rilevante» e «lieve entità», usate al n. 7) del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429, come modificato dalla legge di conversione n. 516, e al secondo comma dello stesso articolo.

I concetti di «rilevanza» e di «lieve entità» non definiscono un criterio di oggettiva misurazione dell'infrazione, per cui fatti analoghi possono essere considerati, così come nella pratica già si è verificato, rilevanti o lievi a seconda del soggetto giudicante.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, pur evitando di introdurre modifiche

che possano ampliare nella nostra legislazione i già vistosi varchi esistenti per le evasioni e le frodi fiscali, intende stabilire una graduazione nelle sanzioni, commisurandole ai danni arrecati all'erario e alla determinazione o meno del trasgressore di provarli. Infatti, l'articolo 1 prevede che per i versamenti delle ritenute di imposta non superiore a lire cinque milioni, effettuati entro un mese dal termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fino all'entrata in vigore della presente legge sia applicabile la sola multa prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 429.

Con l'articolo 2, di modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 429, si eleva la multa rendendola omogenea a quella prevista dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si introduce l'applicazione degli interessi del 12 per cento sulle somme versate in ritardo e si stabilisce che la pena della reclusione non è applicabile a quei sostituti di imposta che hanno provveduto ad effettuare i versamenti dovuti entro un mese dal termine previsto, purchè l'imposta dei versamenti medesimi non sia superiore a lire cinque milioni, la violazione non sia già stata constatata e a loro carico non siano in corso ispezioni o verifiche.

L'articolo 3 tenta di chiarire il concetto di «lieve entità» contenuto nell'articolo 4 del decreto-legge n. 429, statuendo che un fatto è di lieve entità quando non è ripetuto e quando il suo valore non supera venticinque milioni di lire.

L'articolo 4 attenua le pene accessorie previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 429, come modificato dalla legge n. 516, per i sostituti di imposta che hanno effettuato i versamenti delle ritenute entro un mese dal termine previsto e per l'importo massimo di cinque milioni, stabilendo che ad essi non si applica l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore della presente legge, la pena della reclusione prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applica quando i versamenti all'erario delle ritenute effettivamente operate dal sostituto di imposta, a titolo di acconto o di imposta, siano stati effettuati entro un mese dal termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il loro ammontare non sia superiore a lire cinque milioni.

## Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa pari alla metà della somma non versata, oltre agli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sostituti di imposta che entro un mese dal termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versano le ritenute di imposta effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, per un importo massimo di lire cinque milioni, si applica la sola multa di cui al comma precedente, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e che a loro carico non siano iniziate ispezioni o verifiche».

## Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un inedito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

d) negli elenchi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

f) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

g) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di imprese, redige le scritture contabili obbligatorie, ovvero il bilancio o rendiconto ad esse allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare il risultato della dichiarazione.

2. Se i fatti previsti alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.

3. Ai fini del comma 2 sono di lieve entità quei fatti che non siano stati ripetuti più volte nel corso di un unico esercizio e il cui valore non sia superiore a lire venticinque milioni di imponibile o al due per cento dell'imponibile risultante dall'ultima dichiarazione presentata».

#### Art. 4.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto comporta:

*a)* l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

*b)* l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale, e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

*c)* l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

*d)* l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

*e)* l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissari di borsa;

*f)* la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta.

3. Le pene accessorie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 non si applicano ai sostituti d'imposta nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.